



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLE RISORSE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L'ANNO 2022

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modificazioni;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante l'approvazione del *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”*
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTI gli articoli 4 e 14 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo comprendenti, tra l'altro, l'individuazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità;
- VISTA la Tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, che articola lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2022;
- VISTO l'articolo 21 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale dispone, al comma 2, che la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

300, e, al comma 2-bis, che l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituisce criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni;

CONSIDERATO che occorre assegnare le risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del citato regolamento - DPCM n. 164/2020;

VISTO l'articolo 3 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi del quale, nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: a) i dipartimenti; b) le direzioni generali;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento, il Ministero dell'università e della ricerca è articolato seguenti cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale:

- a) Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;
- b) Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
- c) Direzione generale della ricerca;
- d) Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;
- e) Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca"*;

VISTO l'articolo 13 del DPCM 30 settembre 2020, n. 165, ai sensi del quale gli Uffici di diretta collaborazione e l'OIV costituiscono, ai fini di cui all'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa;

PRESO ATTO che con decreto interministeriale, prot. 1137 del 1° ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Segretariato Generale, l'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 e che la stessa non costituisce autonomo centro di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati conferiti gli incarichi di livello dirigenziale generale, sulla base dei DPCM di riorganizzazione del



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Ministero dell'università e della ricerca;

DATO ATTO che con successivo provvedimento, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come modificato dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, saranno individuate le strutture di servizio per la gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa, al fine di realizzare il contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di struttura;

DATO ATTO altresì, che, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale relativo alla rideterminazione delle soglie di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, l'acquisto di buoni taxi, nonché per studi ed incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti e le spese di rappresentanza, di cui all'art. 64, comma 6-ter.2, del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, introdotto dall'articolo 31-ter, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 201, n. 233, a decorrere dall'anno 2022, restano fermi i vigenti limiti di spesa in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al precedente capoverso, sarà rideterminata la ripartizione dei limiti di spesa per Centri di Responsabilità;

RITENUTO per quanto sin qui espresso, di procedere, per l'anno 2022, all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, le attuali dotazioni finanziarie dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, sono assegnate alle competenti strutture dirigenziali, come desumibili dal DPCM n. 164 e 165 del



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

30 settembre 2020.

Articolo 2

1. La realizzazione del programma 2, Indirizzo politico, della missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, facente capo al Centro di responsabilità amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, denominato *Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, (CDR n. 1), è affidata al Capo di Gabinetto, cui sono assegnate le relative risorse, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 11.

Articolo 3

1. Al Segretario Generale vengono assegnate le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 23.4 - *Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca*, (CDR n. 2), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 11.

Articolo 4

1. Al Direttore generale della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, vengono assegnate le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 23.2 - *Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica* e 23.3 - *Sistema universitario e formazione post-universitaria*, (CDR n. 3), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 11.

Articolo 5

1. Al Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, vengono assegnate le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 23.1 - *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore*, (CDR n. 4), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 11.

Articolo 6

1. Al Direttore generale della Direzione generale della ricerca, vengono assegnate le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 17.22 - *Ricerca scientifica e tecnologica di base e*



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

applicata, (CDR n. 5), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 11.

Articolo 7

1. Al Direttore generale della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, vengono assegnate le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 23.5 - *Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale*, (CDR n. 6), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 11.

Articolo 8

1. Al Direttore generale della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, vengono assegnate le risorse finanziarie di cui alla missione e programma 32.3 - *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, (CDR n. 7), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 11.

Articolo 9

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che testualmente recita *"In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali"*, il capitolo 7245/1 *"Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica"*, già assegnato al Direttore generale della Direzione generale della ricerca (CDR n. 5), è utilizzato pro quota, altresì, dalla Direzione Generale dell'Internazionalizzazione e della Comunicazione (CDR 6), nella misura destinata ai progetti internazionali dal decreto di riparto.
2. In fase di assestamento verrà articolata una proposta per l'istituzione di un piano gestionale specifico, allocato sul capitolo 7345 *"Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica finanziamento progetti cooperazione internazionale"*, assegnato al CDR 6, che rispetto al cap. 7245 ha pari natura, stessa autorizzazione di spesa ed è finalizzato alla gestione dei progetti internazionali FIRST.

Articolo 10

1. I limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2022, sono quelli risultanti dalla Tabella A allegata al presente decreto;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

2. Con Decreto del Ministro Competente possono essere effettuate variazioni compensative dei suddetti limiti nell'ambito della stessa tipologia di spesa.

Articolo 11

1. Con successivo provvedimento, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e s.m.i., saranno individuate le strutture di servizio per la gestione unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, al fine di realizzare il contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di struttura.

Articolo 12

1. Al presente decreto viene allegata, per formarne parte integrante e sostanziale, la seguente tabella:
A. Tabella dei limiti di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Prof.ssa Cristina Messa